



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 31.4 del 15 dicembre 2004 (Stato: 1° gennaio 2013)

**Morte in Svizzera di una persona
di identità nota**

Transazione Morte

Morte in Svizzera

Indice

0	Visione sistematica	4
1	Esame preliminare	5
1.1	Competenza	5
1.1.1	Competenza in quanto al territorio	5
1.1.2	Competenza in quanto alla materia	5
1.1.3	Competenza in quanto alla persona	6
2	Controllo della notificazione di morte	6
2.1	Identità della persona che annuncia il decesso	6
2.2	Obbligo e autorizzazione alla notificazione	6
2.3	Forma della notificazione	6
2.3.1	Notificazione scritta	6
2.3.2	Notificazione verbale	7
2.4	Termine di notificazione	7
2.4.1	Notificazione entro il termine legale	7
2.4.2	Notificazione a termine legale scaduto	7
2.5	Informazioni concernenti la persona deceduta	8
2.5.1	Identità	8
2.5.2	Stato civile	8
2.5.3	Domicilio	8
2.6	Certificato di morte rilasciato da un medico	8
2.7	Ora della morte	9
2.7.1	Ora nota della morte	9
2.7.2	Ora non nota della morte	9
2.8	Luogo di morte	9
2.8.1	Luogo di morte noto	9
2.8.2	Luogo di morte incerto	10
2.9	Dati statistici	10
3	Preparazione	10
3.1	Interrogazione del sistema a scopo di controllo	10
3.2	Rilascio di notificazioni particolari	10
3.2.1	Conferma della notificazione di morte	10
3.2.2	Notificazione di morte alla rappresentanza dello Stato di origine straniero	11
3.2.3	Invito a comunicare la causa di morte	11
4	Preparazione della documentazione	11
4.1	Dati non disponibili	11
4.2	Dati disponibili	12
5	Documentazione	12
6	Comunicazioni ufficiali	12


7	Rilascio di estratti del registro	13
7.1	Atto di morte	13
7.2	Estratto del registro delle morti (CIEC)	13
7.3	Certificato di famiglia	13
7.4	Certificato dell' unione domestica	13
7.5	Aggiornamento del libretto di famiglia	13
8	Archiviazione dei documenti giustificativi	14
8.1	Notificazione di morte	14
8.2	Certificato medico	14
8.3	Corrispondenza	14

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Tutto il processo	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011.
Numero 2.3.2	Integrazione del quinto capoverso.
Numero 4	Nuova versione (immutata sul piano materiale).
Numero 6	Precisazione dei dati.
Numero 7.4	Indicazione del certificato di unione domestica.

Modifica dal 1° gennaio 2013	NUOVO
Numero 3.2.2	Precisazione concernente le notificazioni di rifugiati riconosciuti.
Numero 6	Precisazione dei dati.
Numero 7.2	Complemento concernente il rilascio di un atto di morte riguardo a persone in un'unione domestica registrata o sciolta.

0 Visione sistemática



1 Esame preliminare

- 1.1 Competenza
 - 1.1.1 Competenza in quanto al territorio
 - 1.1.2 Competenza in quanto alla materia
 - 1.1.3 Competenza in quanto alla persona

2 Controllo della notificazione di morte

- 2.1 Identità della persona che annuncia il decesso
- 2.2 Obbligo e autorizzazione alla notificazione
- 2.3 Forma della notificazione
 - 2.3.1 Notificazione scritta
 - 2.3.2 Notificazione verbale
- 2.4 Termine di notificazione
 - 2.4.1 Notificazione entro il termine legale
 - 2.4.2 Notificazione a termine legale scaduto
- 2.5 Informazioni concernenti la persona deceduta
 - 2.5.1 Identità
 - 2.5.2 Stato civile
 - 2.5.3 Domicilio
- 2.6 Certificato di morte rilasciato da un medico
- 2.7 Ora della morte
 - 2.7.1 Ora nota della morte
 - 2.7.2 Ora non nota della morte
- 2.8 Luogo di morte
 - 2.8.1 Luogo di morte noto
 - 2.8.2 Luogo di morte incerto
- 2.9 Dati statistici

3 Preparazione

- 3.1 Interrogazione del sistema a scopo di controllo
- 3.2 Rilascio di notificazioni particolari
 - 3.2.1 Conferma della notificazione di morte
 - 3.2.2 Notificazione di morte alle rappresentanze dello Stato di origine straniero
 - 3.2.3 Invito a comunicare la causa di morte

4 Preparazione della documentazione

- 4.1 Dati non disponibili
- 4.2 Dati disponibili

5 Documentazione elettronica

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

- 7.1 Atto di morte
- 7.2 Estratto del registro delle morti (CIEC)
- 7.3 Certificato di famiglia
- 7.4 Certificato di unione domestica
- 7.5 Aggiornamento del libretto di famiglia

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

- 8.1 Notificazione di morte
- 8.2 Certificato medico
- 8.3 Corrispondenza

1 Esame preliminare

1.1 Competenza

1.1.1 Competenza in quanto al territorio

Il luogo in cui sopraggiunge la morte determina quale **circondario dello stato civile** è competente (art. 1 OSC). Occorre verificare se la morte è avvenuta senz'ombra di dubbio nel **circondario dello stato civile** assegnato a un ufficio ordinario dello stato civile (art. 20a cpv. 1 OSC). Se non è possibile stabilirlo con certezza, la morte è documentata dall'ufficio dello stato civile in cui è stato rinvenuto il cadavere (art. 20a cpv. 3 OSC).

La morte di una persona sopravvenuta **durante un viaggio in Svizzera** è documentata nel circondario dello stato civile in cui il cadavere è stato estratto dal veicolo (art. 20a cpv. 2 OSC; automobile, treno, nave, aereo).

Una morte avvenuta a bordo di una **nave svizzera** deve essere documentata dall'ufficio dello stato civile del luogo d'attinenza. Se si tratta di una persona straniera, la documentazione è eseguita dall'ufficio dello stato civile del Cantone di Basilea Città se la documentazione non è possibile all'estero (art. 20b cpv. 1 OSC in combinato disposto art. 56 cpv. 2 della Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; RS 747.30).

Una morte avvenuta a bordo di un **aeromobile svizzero** è notificata all'Ufficio federale dello stato civile (art. 20b cpv. 1 OSC in combinato disposto art. 19 cpv. 4 dell'Ordinanza del 22 gennaio 1960 su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile; RS 748.225.1) che decide dove va documentata la morte se la documentazione all'estero si rivela impossibile.

Se una morte sopravvenuta all'estero deve essere documentata in Svizzera perché **non è possibile produrre un atto di morte estero** (come nei casi citati sopra, oppure in occasione di un accertamento giudiziale; art 20b cpv. 3 in combinato disposto art. 40 cpv. 1 lett. a OSC), i documenti devono essere presentati all'autorità di vigilanza, per un esame della competenza e un chiarimento delle questioni tecniche inerenti al sistema.

1.1.2 Competenza in quanto alla materia

La morte di una persona può essere documentata soltanto sulla base di un certificato medico, vale a dire a condizione che il cadavere sia stato rinvenuto e identificato (art. 35 cpv. 5 OSC; certezza sullo stato di morte).

In assenza di cadavere, il giudice decide in merito alla documentazione anche se la morte della persona in questione è ritenuta certa. Su richiesta, costata il decesso ancorché nessuno ne abbia visto il cadavere, o dichiara la scomparsa se la persona è verosimilmente morta perché sparita in pericolo imminente di morte o perché da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie (art. 34 CC e 35 cpv. 1 CC).

Se, a seguito del rinvenimento di resti umani, la morte di una persona dichiarata scomparsa è comprovata, la stessa può essere documentata soltanto dopo la revoca legale della dichiarazione di scomparsa.

1.1.3 Competenza in quanto alla persona

Per la documentazione della morte i collaboratori dell'ufficio dello stato civile devono osservare l'**obbligo** legale di **ricusazione** (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC). Le regole di ricusazione si applicano anche alla notificazione verbale della morte (si veda n. 2.3.2).

2 Controllo della notificazione di morte

2.1 Identità della persona che annuncia il decesso

Chi notifica verbalmente la morte di una persona deve legittimare la sua identità (passaporto, carta d'identità), a meno che sia conosciuto dall'ufficiale dello stato civile che riceve l'annuncio (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC).

2.2 Obbligo e autorizzazione alla notificazione

Occorre appurare in quale veste la persona adempie l'obbligo di notifica (art. 34a OSC).

I **responsabili** di enti ospedalieri, di cliniche, di ricoveri e di istituzioni devono designare le persone autorizzate a procedere alla notificazione della morte e comunicare i loro nomi all'ufficio dello stato civile (delega dell'obbligo di notificazione; cartoncino delle firme). L'elenco delle persone abilitate deve essere sempre aggiornato.

La morte, avvenuta in Svizzera o all'estero, accertata **in via giudiziale** deve essere notificata dal giudice (art. 40 cpv. 1 lett. a OSC). La notificazione è eseguita, per il tramite dell'autorità di vigilanza in virtù del diritto cantonale, direttamente all'ufficio dello stato civile competente per la documentazione della morte. La morte viene documentata dall'ufficio dello stato civile competente del luogo della morte accertato in via giudiziaria."

2.3 Forma della notificazione

2.3.1 Notificazione scritta

L'annuncio del decesso da parte delle istituzioni, degli enti ospedalieri, delle cliniche e delle autorità di polizia è effettuato per iscritto. A tale scopo sono a disposizione moduli contenenti tutte le informazioni necessarie. L'utilizzo del modulo dell'Ufficio federale di statistica non è una prescrizione imperativa. La notificazione del decesso debitamente firmata serve da documento giustificativo per la documentazione.

2.3.2 Notificazione verbale

Se in via eccezionale la morte è notificata oralmente, occorre allestire una **notifica di morte** (modulo 2.0.1). Questa deve essere debitamente riempita e firmata poiché serve come documento giustificativo per la registrazione.

La notificazione di morte può essere preparata e stampata se i dati della persona deceduta sono rilevati nel sistema (art. 16 cpv. 4 OSC). La persona che notifica la morte conferma la correttezza e la completezza dei dati firmando il modulo. Se i dati non sono ancora rilevati nel sistema, bisogna allestire in modo convenzionale un documento dal contenuto identico.

Di norma i familiari notificano la morte di persona. Possono anche incaricare altre persone (p. es. l'impresa di pompe funebri) di notificare il decesso. In questi casi la copia del mandato deve essere conservata nell'incarto.

Se l'annuncio del decesso effettuato da un ufficio tenuto alla notificazione (istituzione, ospedale, clinica) è consegnato da un familiare, il decesso è considerato notificato per iscritto. L'ufficio preposto alla notificazione del decesso è responsabile anche in questo caso di annunciare la morte entro i termini prescritti.

Il diritto cantonale può prevedere che le persone tenute alla notificazione secondo l'articolo 34a capoverso 1 lettera b OSC o le persone da esse incaricate per iscritto secondo l'articolo 34a capoverso 2 OSC possano notificare il decesso di una persona deceduta nel suo luogo di domicilio a un servizio amministrativo del Comune (art. 35 cpv. 4 OSC). Il servizio che il Comune ha designato come competente riceve la notificazione **in vece dell'ufficio dello stato civile** e la inoltra senza indugio autonomamente. Il compito si limita **all'inoltro entro i termini previsti** della notificazione firmata dalla persona tenuta alla notificazione assieme a tutti i **documenti** da presentare; il servizio non è autorizzato a effettuare la notificazione. L'autorità di vigilanza, se necessario, adotta le misure atte a provare l'affidabilità del servizio.

2.4 Termine di notificazione

2.4.1 Notificazione entro il termine legale

Il decesso va annunciato entro **due giorni** (art. 35 cpv. 1 OSC). Per le notificazioni inviate per posta fa fede il timbro postale. Se l'ultimo giorno del termine cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo generale (per la sede ufficiale dell'ufficio dello stato civile), la scadenza è fissata il giorno feriale successivo.

2.4.2 Notificazione a termine legale scaduto

L'ufficio dello stato civile riceve anche una notificazione tardiva (art. 35 cpv. 2 OSC). Se tardiva va però comunicata all'autorità di vigilanza (art. 35 cpv. 3 OSC). Se sono trascorsi più di trenta giorni tra la morte da un lato e la notificazione dall'altro spetta all'autorità di vigilanza accertarne i motivi e prendere una decisione in merito.

Le persone che non hanno adempiuto per tempo al loro obbligo di notificazione di una morte, intenzionalmente o per negligenza, vengono denunciate all'autorità di vigilanza, che provvede a punire le infrazioni (art. 35 cpv. 3 OSC).

2.5 Informazioni concernenti la persona deceduta

2.5.1 Identità

In occasione della notificazione di un decesso è necessario che vi siano sufficienti informazioni onde poter identificare con certezza l'identità della persona morta.

Se anche sulla base dei dati rilevati nel sistema vi sono **dubbi** vanno richieste informazioni supplementari.

2.5.2 Stato civile

L'autorità dello stato civile in occasione di una notificazione di morte esamina se i dati disponibili nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

2.5.3 Domicilio

In assenza di un documento che attesti il domicilio svizzero della persona deceduta (certificato di domicilio, permesso di dimora o libretto degli stranieri) occorre verificare le informazioni fornite in occasione della notificazione di morte.

Informazioni non documentate concernenti un domicilio straniero non vanno ulteriormente verificate. In assenza di indicazioni sul domicilio, va documentato l'ultimo luogo di soggiorno abituale della persona in questione, sulla base dei dati corrispondenti.

2.6 Certificato di morte rilasciato da un medico

In assenza di un certificato medico non è consentito documentare il decesso (art. 35 cpv. 5 OSC). In linea di principio le persone tenute alla notificazione devono produrre un certificato di morte rilasciato da un medico o collaborare all'ottenimento dello stesso.

Il certificato di morte può figurare su un modulo separato, oppure essere integrato in un modulo di comunicazione. La sola rimessa del certificato medico come notificazione di morte non può pertanto venir accettata per la documentazione.

Spesso il certificato medico specifica se la morte è avvenuta per cause naturali, escludendo quindi qualsiasi contestazione riguardo alla sepoltura o al trasporto all'estero della persona deceduta. Tuttavia questo accertamento non è di rilievo per la documentazione della morte. I compiti in relazione con il permesso di inumare non rientrano direttamente nelle competenze dell'ufficio dello stato civile e non incidono sulle procedure di documentazione della morte e

sul rilascio di documenti. È fatto salvo l'adempimento dei compiti da parte dell'ufficio dello stato civile nell'ambito della sepoltura in base al diritto cantonale.

2.7 Ora della morte

2.7.1 Ora nota della morte

Le ore del giorno vanno contate **da 0 a 24**. Il dato "24.00" corrisponde all'ultima ora d'iscrizione possibile del decesso, lo "00.01" alla prima ora del giorno seguente.

Al momento del passaggio **all'ora centrale europea** (in autunno), occorre designare con A l'ultima ora fino alle 2.59 prima del cambiamento orario e con B la prima ora dalle 2.00 alle 2.59 dopo il cambiamento.

Se non è possibile determinare con precisione l'ora della morte in vista della registrazione, può essere stabilito un periodo limitato durante il quale può essere avvenuto il decesso. Se il certificato medico non fornisce informazioni riguardo all'ora esatta, o più o meno esatta, della morte - l'ora dell'accertamento medico non è determinante per la documentazione -, le informazioni possono allora venir ricavate eccezionalmente da altri documenti a condizione che detta ora sia stata accertata in modo inequivocabile così da escludere obiezioni. L'ufficio dello stato civile non può in alcun caso accertare e documentare l'ora della morte sulla base di conclusioni proprie.

2.7.2 Ora non nota della morte

Se non è possibile accertare l'ora precisa o approssimativa della morte né stabilire un periodo limitato durante il quale il decesso può essere avvenuto poiché è passato troppo tempo, invece dell'ora della morte può essere **eccezionalmente** documentata **l'ora del rinvenimento del cadavere** (art. 20a cpv. 3 OSC).

L'ora del rinvenimento del cadavere è determinante per la documentazione quando non è possibile documentare l'ora esatta o approssimativa della morte. La documentazione del rinvenimento del cadavere invece di quella della morte deve essere evitata nella misura del possibile (cfr. anche n. 2.8.2).

2.8 Luogo di morte

2.8.1 Luogo di morte noto

Come luogo di morte va documentato il nome del Comune politico (art. 26 lett. a OSC). L'elenco dei Comuni che figura nel sistema informatizzato determina la grafia. Non è consentito specificare ulteriormente il luogo di morte (frazione, toponimi, indirizzo, ecc.).

Se il decesso è avvenuto **durante un viaggio**, tale circostanza non può essere menzionata, per motivi tecnici, nel campo di documentazione previsto per l'indicazione del luogo di morte; in via ausiliaria va iscritto come **luogo di morte** il nome del Comune in cui il cadavere è stato

estratto dal veicolo (art. 20a cpv. 2 OSC). In casi particolari è ammessa un'indicazione supplementare se nel viaggio sono stati oltrepassati i confini nazionali o del comune, per esempio «*durante il viaggio in treno tra Berna e Zurigo*» (luogo di partenza e luogo in cui il cadavere è stato estratto dal veicolo) o «*durante il volo da Los Angeles (USA) in Svizzera*» (partenza e atterraggio). Come ulteriore indicazione del luogo effettivo di morte è consentito inserire le coordinate geografiche (longitudine e latitudine).

2.8.2 Luogo di morte incerto

Quando non è possibile determinare con certezza il luogo dove è avvenuta la morte, la competenza per la documentazione del decesso non spetta al Comune del circondario dello stato civile (art. 20a cpv. 1 OSC). L'ora del rinvenimento del cadavere è determinante per la documentazione, quando non è possibile documentare con certezza il Comune dove la persona è deceduta (cfr. 2.7.2). Ulteriori accertamenti sono previsti nei casi di reato, trasporto illegale del cadavere o morte per annegamento.

La documentazione del rinvenimento del cadavere **compete** all'ufficio dello stato civile nel cui circondario è stato rinvenuto il cadavere (art. 20a cpv. 3 OSC).

2.9 Dati statistici

I dati statistici mancanti nella notificazione di morte devono essere raccolti e rilevati per quanto possibile nella loro integralità conformemente alle prescrizioni (art. 52 OSC).

3 Preparazione

3.1 Interrogazione del sistema a scopo di controllo

Se i dati concernenti la persona deceduta **non sono disponibili** nel sistema, bisogna procedere con notificazioni speciali (cfr. 3.2) per mezzo di modelli di moduli che non sono inseriti nel sistema. Se i dati sono **disponibili** nel sistema, possono essere preparate e allestite le notificazioni speciali.

3.2 Rilascio di notificazioni particolari

Le notificazioni particolari vanno effettuate **senza indugio** all'annuncio del decesso in base ai dati disponibili nel sistema. In assenza dei dati, queste notificazioni vanno allestite in modo convenzionale, per mezzo di un modulo dal contenuto identico.

3.2.1 Conferma della notificazione di morte

All'annuncio del decesso va allestita una conferma della notificazione di morte (modulo 2.2.3). La **sepoltura, la cremazione e il rilascio della carta di passo** per il cadavere

all'estero possono aver luogo soltanto dopo che la morte, o il rinvenimento del cadavere, sono stati notificati allo stato civile in vista della documentazione (art. 36 cpv. 1 OSC). Tale disposizione garantisce la completezza dei registri dello stato civile per quanto attiene alla documentazione della morte di tutti i decessi avvenuti in Svizzera.

Per poter autorizzare la sepoltura, la cremazione o il rilascio di una carta di passo per il trasporto all'estero i servizi competenti devono obbligatoriamente essere in possesso di questa conferma.

In **casi di eccezionale urgenza** (ad esempio se l'ufficio dello stato civile è chiuso in periodo festivo) l'autorità competente può autorizzare la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere senza disporre di una conferma della notificazione di una morte. In questo caso essa provvede senza indugio a notificare personalmente il decesso all'ufficio dello stato civile e a richiedere la conferma di tale notificazione (art. 36 cpv. 2 OSC). Agisce in vece delle persone tenute alla notificazione se esse non hanno notificato il decesso.

3.2.2 Notificazione di morte alla rappresentanza dello Stato di origine straniero

Il decesso di uno straniero va comunicato **senza indugio** alla rappresentanza dello Stato d'origine (modulo 2.2.4) nella cui circoscrizione consolare è avvenuto (art. 55 OSC; art. 37 lett. a. della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari). Se l'ufficio dello stato civile tenuto alla notificazione è al corrente del fatto che nel caso del deceduto si tratta di un rifugiato riconosciuto, l'obbligo di notificazione decade.

3.2.3 Invito a comunicare la causa di morte

Il medico non deve soltanto constatare e certificare la morte, ma anche appurare a fini statistici la causa del decesso. La persona che ha certificato la morte (art. 35 cpv. 5 OSC) va invitata a comunicarne la causa all'Ufficio federale di statistica (modulo 2.2.5). I dati saranno utilizzati in forma anonima.

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

Se i dati della persona deceduta non sono disponibili nel sistema, occorre prima avviare il rilevamento retroattivo (art. 93 cpv. 1 OSC; cfr. processo n. 30.1 «Rilevamento retroattivo»).

La persona straniera i cui dati non sono disponibili nel registro delle famiglie deve prima essere rilevata nel registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2 OSC; cfr. processo n. 30.3 «Rilevamento di cittadini stranieri»).

4.2 Dati disponibili

L'autorità dello stato civile esamina se i dati disponibili nel sistema e i dati da documentare sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati disponibili concernenti lo stato civile della persona in questione non sono aggiornati, il processo deve essere interrotto fino a quando non sono stati comprovati e documentati gli eventi non ancora documentati (art. 15 cpv. 3 OSC).

5 Documentazione

Con la documentazione del decesso si aggiorna automaticamente lo stato civile del coniuge o del partner registrato superstite. Se invece si può presumere, o si è certi, che i coniugi o i partner in unione domestica registrata sono **deceduti nello stesso momento** (commorienti), lo stato civile di ambedue le persone non viene modificato.

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione di dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona deceduta e, se del caso, del coniuge o del partner registrato superstite (art. 49 cpv. 1 lett. a OSC),
- all'Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento in forma cartacea ai Comuni interessati (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni:

- all'ufficio dello stato civile del Comune di appartenenza (art. 49a cpv. 2 lett. a OSC),
- all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio della madre al momento della nascita del figlio deceduto nel primo anno di vita e i cui genitori non si sono successivamente uniti in matrimonio (art. 50 cpv. 1 lett. a OSC),
- all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio, se la persona deceduta esercitava l'autorità parentale (art. 50 cpv. 1 lett. d OSC),
- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. d OSC) e

- alle autorità nazionali estere della persona deceduta sempreché una convenzione internazionale lo preveda (art. 54 OSC) nonché
- alla competente rappresentanza estera del Paese d'origine della persona deceduta (art. 55 cpv. 1 OSC). Eccezione confronta numero 3.2.2.

Ulteriori comunicazioni necessitano di una base legale cantonale (art. 56 OSC).

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Atto di morte

Un atto di morte (modulo 2.2.2) può essere rilasciato subito dopo la documentazione e, su richiesta, in qualsiasi altro momento. La richiesta non è comunque obbligatoria.

7.2 Estratto del registro delle morti (CIEC)

Un estratto dell'atto di morte (modulo 2.80; CIEC) può essere rilasciato su richiesta. Tale documento si presta in particolare ai rapporti con autorità estere.

Se il deceduto è rilevato con lo stato civile in unione domestica registrata o in unione domestica sciolta, non è possibile rilasciare un estratto dal registro delle morti (CIEC). In questi casi va rilasciato un atto di morte svizzero (modulo 2.2.2).

7.3 Certificato di famiglia

Un nuovo certificato di famiglia (modulo 7.4), che sostituisce il vecchio riconsegnato, viene rilasciato gratuitamente in occasione del decesso della moglie, del marito o di un figlio comune.

7.4 Certificato dell' unione domestica

In caso di decesso del partner registrato, un nuovo certificato dell' unione domestica (modulo 7.12) è rilasciato gratuitamente dietro restituzione di quello vecchio.

7.5 Aggiornamento del libretto di famiglia

Su richiesta, i libretti di famiglia svizzeri rilasciati prima dell'introduzione della documentazione elettronica degli eventi e i libretti di famiglia CIEC vengono sempre aggiornati gratuitamente. Non è consentito invece effettuare iscrizioni nei libretti di famiglia esteri.

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Notificazione di morte

La notificazione di morte scritta o il documento relativo alla morte notificata a voce (modulo 2.0.1) sono pezzi giustificativi da archiviare. Anche la procura di una persona tenuta alla notificazione deve essere archiviata.

8.2 Certificato medico

Se il decesso è stato attestato con un certificato separato, quest'ultimo deve essere conservato con la notificazione di morte nell'apposito incarto.

8.3 Corrispondenza

La corrispondenza a carattere probatorio deve venir conservata.